CONTENUTI

1 – INPS: Istituzione del Fondo di Solidarietà e aumento aliquota contributiva.....1

1 – *INPS: Fondo di Solidarietà per aziende superiori a 15 dip.(0,50%)*

... la normativa

Gentile Cliente,
a seguito della **Circ. Inps n.100 del 02/09/2014** tutte le **aziende superiori** ad una media semestrale di **15 dipendenti** sono tenute, con decorrenza retroattiva **da Gennaio 2014**, al versamento di un **contributo aggiuntivo dello 0,50%** sull'imponibile inps.

... in sintesi

	... descrizione
Destinatari	Imprenditori in genere (Società e Ditte Individuali): - Qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Escluse: Aziende non coperte ad integrazioni salariali, ovvero, che versano un contributo di solidarietà di settore ai sensi della L.662/1996 e L.449/1997 (adeguate alle disposizioni art.3 L.92/2012).
Requisito Dimensionale	Imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. La soglia dimensiona deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Lavoratori computati	Tutti i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione dei Dirigenti, degli apprendisti, assunti con contratto di inserimento e reinserimento al lavoro.
Misura del contributo	Il contributo è pari a 0,50% dell'imponibile previdenziale soggetto: – 1/3 a carico del dipendente; – 2/3 a carico Azienda.
Decorrenza	Da gennaio 2014
Versamento	Arretrato da gennaio a settembre 2014 entro il 16 dicembre 2014. Da Ottobre 2014: conglobamento con i contributi ordinari Inps versati in DM10.
Finalità del Fondo di Solidarietà	Assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporti di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per Integrazione salariale Ordinaria o Straordinaria (CIG O CIGS).
Prestazioni previste	Ai lavoratori (esclusi di dirigenti), delle imprese per le quali è scattato l'obbligo di versamento, che siano interessati da riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa verrà riconosciuto un assegno alle medesime causali previste per la cassa integrazioni. Misura: pari all'importo previsto per cassa integrazioni ai sensi dell'art.26 L.41/1986. (previsto un tetto massimo in misura della contribuzione aziendale versata). Durata: 3 mesi (prorogabili trimestramente fino ad un massimo di 9 mesi nel biennio